

COMUNE DI GONNOSTRAMATZA
Provincia di Oristano



Ufficio Servizi Sociali

tel.0783/92015 - servizisociali@comune.gonnostramatza.or.it

Allegato 1)

OGGETTO

Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 – Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. – Anno 2026-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la L. 431/98 detta norme in materia di locazione e rilascio degli immobili ad uso abitativo;
- l’art. 11 della suddetta legge istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato all’erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio, fondo la cui dotazione annua è stabilita dalla Legge Finanziaria;
- I commi 7 e 8 dell’art. 11 della L. n. 431/1998, pongono in capo alle Regioni la ripartizione delle risorse tra i Comuni e in capo ai Comuni il compito di provvedere a definire l’entità e le modalità di erogazione del contributo individuato, con appositi bandi pubblici, i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle direttive impartite con Decreto Ministeriale;
- il D.M. LL.PP. del 07.06.1999 (pubblicato in GU -Serie Generale n. 167 del 19.07.2022), come integrato con i Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13.07.2022 (pubblicato in GU – Serie Generale n. 187 del 11 che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi integrativi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell’assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo;

Visti:

- la Deliberazione di G. R. n. 36/36 del 09.07.2025 con la quale la Regione Sardegna, ha approvato i “Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi” di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 – D.M. 7 giugno 1999 e D.M. 13 luglio 2022, al quale i Comuni dovranno attenersi per l’individuazione dei beneficiari del contributo (allegato alla deliberazione di cui in precedenza);
- la Determinazione Dirigenziale Ras – Assessorato dei Lavori Pubblici, N. 2222 -Prot. in uscita n. 35034 del 21.07.2026, con la quale è stato approvato il nuovo bando regionale permanente e l’allegato modello per la trasmissione del fabbisogno;

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio Amministrativo-Sociale n. 294 del 11.09.2026 recante “L. N. 431 DEL 09.12.1998 ART. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2026 - avvio del procedimento per l'individuazione dei beneficiari - Approvazione avviso pubblico e relativa modulistica per la presentazione delle domande”;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande volte ad ottenere i contributi ad integrazione del pagamento dei **canoni di locazione relativi all'anno 2026**, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia.

Le domande possono essere presentate con decorrenza **dal 14 settembre al 30 ottobre 2026**.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza delle condizioni di seguito riportate.

ART. 1) DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Gonnostramatza e occupate a titolo di abitazione principale.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione. Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorchè il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

I destinatari dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della Legge n. 431/98, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Gonnostramatza presso l'unità immobiliare alla quale si riferisce il contratto;
- essere titolari di contratti di locazione di natura privatistica (sebbene aventi ad oggetto immobili di proprietà pubblica, stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge n. 431/1998) ad uso residenziale di unità immobiliare occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva; sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria;
- per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Tutti i suddetti requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e dovranno permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente riconosciuto.

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della L. n. 431/1998) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo verrà liquidato relativamente al periodo per il quale sussiste il requisito.

Sono esclusi:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).
- i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsto dal presente bando.

ART. 2) REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI E ENTITA' DEL CONTRIBUTO

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- **Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**pari a € 15.908,10 per l'anno 2026**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;
- **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (**pari a € 17.131,00**) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

ART. 3) MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà all'erogazione del Contributo, previo accreditamento, dei fondi, da parte della Regione Autonoma della Sardegna. Qualora l'importo trasferito dalla Regione fosse insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune, per ragioni di equità e parità di trattamento, si opererà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B, non prevedendo quindi criteri di priorità di assegnazione, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C = CA - CS$). Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Il diritto al contributo decorre dal 01.01.2026 o dalla data di stipula del contratto di locazione.

In tal caso il contributo verrà erogato per i mesi di validità del contratto di locazione e per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

ART. 4) CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

E' ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie, il cui importo dovrà essere dichiarato al momento della presentazione della domanda.

ART. 5) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'interessato dovrà presentare l'istanza, sulla base del modulo predisposto dall'Ufficio, **entro e non oltre il giorno 30.10.2026, all'Ufficio Protocollo mediante consegna a mano o a mezzo pec:**

protocollo@pec.comune.gonnostramatza.or.it

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, fatta eccezione per le ipotesi in cui non è ammissibile l'autocertificazione.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- ☐ copia del contratto di locazione regolarmente registrato all'Ufficio del Registro;
- ☐ ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno 2026 o copia della documentazione relativa all'adesione al Decreto Lgs. N. 23/2011 art. 3 "Cedolare secca";
- ☐ copia documento di identità in corso di validità del richiedente;
- ☐ se immigrato extracomunitario copia di regolare permesso di soggiorno
- ☐ fotocopia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2026 e dei relativi bonifici di pagamento;
- ☐ Certificazione Isee in corso di validità e/o Isee corrente

In caso di contratto intestato a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari, la quota di canone riferibile a ciascun nucleo deve risultare dal contratto di locazione o da altra documentazione avente data certa e idonea a consentire al Comune la verifica della ripartizione del canone. La quota così individuata deve trovare corrispondenza nelle ricevute di pagamento o nella documentazione attestante il pagamento del canone. In mancanza di elementi oggettivi idonei a individuare la quota riferibile a ciascun nucleo familiare, il Comune non può riconoscere il contributo.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune presentano istanza a tutti i Comuni interessati. Tale condizione dovrà essere indicata in sede di presentazione della domanda. Non sono ammesse domande riferite al medesimo periodo presentate in Comuni differenti. Qualora emerga tale circostanza, il

richiedente è invitato a optare per una sola domanda entro il termine assegnato dal Comune. In mancanza di opzione, le domande riferite al medesimo periodo sono dichiarate inammissibili.

ART. 6) MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute e dei relativi controlli, al fine di verificarne la completezza e regolarità, si procederà alla formazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria con l'elencazione dei soggetti ammessi e non ammessi.

La graduatoria verrà predisposta dal Responsabile del Servizio -Amministrativo-Sociale. La pubblicazione della determinazione di approvazione all'Albo Pretorio On line varrà quale formale notifica agli interessati. Verso la stessa, sarà possibile presentare ricorso nel termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione. Qualora entro tale termine non perverranno ricorsi la graduatoria diventerà definitiva.

ART. 7) MODALITÀ DI RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Qualora il contributo concesso dalla Ras fosse insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste si procederà ad una ripartizione dello stesso fra tutti gli aventi diritto, in misura proporzionale ai trasferimenti regionali.

La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti per l'anno al quale si riferisce il contributo stesso. A tal fine i soggetti sono tenuti alla presentazione delle ricevute o altro documento idoneo a dimostrare l'avvenuto pagamento e relativi bonifici di pagamento.

ART. 8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (RGDP 2016/679), recanti disposizioni a tutela dei dati personali, i dati personali da forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e un eventuale rifiuto potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi.

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni e, secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel RGDP 2016/679.

Vedi dettaglio informativa allegata al presente bando.

ART. 9) CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi della normativa vigente l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche avvalendosi dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e verrà escluso dalla graduatoria. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme erogate e adotterà ogni altro provvedimento conseguente alla non veridicità della dichiarazione resa.

ART. 10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è l'Assistente Sociale Greca Onnis.

ART. 11) PUBBLICITA' DELL'AVVISO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio del sito internet del Comune: www.comune.gonnostramatza.oristano.it

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi presso l'ufficio Servizi Sociali, negli orari di apertura al pubblico o al seguente recapito telefonico 0783 92015.

ART. 12) NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia di accesso alle abitazioni in locazione – L. 431/98, al Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 7 giugno 1999, alla Delibera di G.R. n. 36/36 del 09.07.2025 e alla Determinazione Dirigenziale Ras – Assessorato dei Lavori Pubblici, N. 2222 -Prot. in uscita n. 35034 del 21.07.2026 e altre disposizioni di legge in materia

Gonnostramatza li __-.09.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO -SOCIALE
Dott.ssa Pau Graziella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ass. Sociale Greca Onnis